

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 giugno 1985.

Norme sull'accesso degli autoveicoli nell'isola di Linosa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale del comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) in data 24 ottobre 1983, n. 266;

Visto il parere dell'ente provinciale del turismo di Agrigento reso con nota in data 21 maggio 1985, n. 2447;

Considerato che i provvedimenti limitanti l'afflusso degli autoveicoli nelle piccole isole della Sicilia debbono essere adottati d'intesa con la regione, giusta la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 200/5381/17.12.51C. del 3 agosto 1983;

Visto il parere della regione Sicilia, Assessorato al turismo, reso con nota n. 52857 del 7 giugno 1985;

Vista la nota della prefettura di Agrigento in data 7 giugno 1985, n. 1188;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal primo giugno all'ultimo del mese di settembre di ogni anno è vietato l'afflusso sull'isola di Linosa degli autoveicoli appartenenti a persone non residenti nell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Durante il periodo di cui all'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Linosa;

b) gli autoveicoli necessari per l'espletamento di servizi di giustizia, di polizia, di sanità, nonché quelli adibiti all'installazione e manutenzione di impianti e servizi di interesse generale;

c) gli autoveicoli adibiti all'approvvigionamento alimentare ed idrico dell'isola;

d) veicoli che trasportino invalidi civili, del cui passaggio di cui al decreto interministeriale n. 1176 del 28 agosto 1979.

e) autoveicoli particolarmente autorizzati — ricorrendo singoli casi eccezionali — con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del prefetto di Agrigento.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori al divieto di cui al precedente art. 1 sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge n. 599 del 20 giugno 1966, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 104 della legge 29 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Agrigento è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto suddetto per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 21 giugno 1985

Il Ministro dei lavori pubblici  
NICOLAZZI

Il Ministro  
del turismo e dello spettacolo  
LACORTO

(3537)

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 maggio 1985.

Aggiornamento alla tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che in base al citato decreto 18 luglio 1959, e le successive modificazioni, le sigle relative ai compartimenti marittimi di Napoli sono le seguenti:

Napoli . . . . .	NA
Napoli - Bagnoli . . . . .	NA - B
Ischia . . . . .	I - NA

